

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **90/1985** (ECLI:IT:COST:1985:90)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **27/03/1985**

Deposito del **28/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10796**

Atti decisi:

N. 90

ORDINANZA 27 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 28 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, u.c., del codice penale e 7, comma secondo, lett. d), del d.l. 20 novembre 1981 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 18

ottobre 1983 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Turrini Giancarlo, iscritta al n. 1042 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Turrini Giancarlo, per reati edilizi accertati il 19 luglio 1982, il Pretore di Padova, con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 (R.O. n. 1042 del 1983), premesso che l'imputato assumeva di aver compiuto il fatto in epoca anteriore al d.l. 20 novembre 1981 n. 663, dopo aver rilevato che il d.l. suindicato - il quale elimina il carattere di illiceità penale del fatto ascritto -, pur non essendo stato convertito, doveva essere applicato, quale norma sopravvenuta più favorevole all'imputato, ai fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 2, u.c., c.p., sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., in base al quale i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio;

considerato che, comunque, la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.